



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLLO

Seduta del 24/01/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante mandato a pagare sullo stipendio, stipulato in data 26/09/2014 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri commissionali anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.608.44, oltre spese di assistenza professionale non quantificate.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto relative a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, in quanto attinenti ad attività di natura *up front* svolte dall'intermediario del credito intervenuto; la non rimborsabilità del premio assicurativo, trattandosi di costo sostenuto direttamente dalla banca e non già dal cliente; l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale della controversia.

Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia, in via principale, rigettare il ricorso, ovvero, in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto al ricorrente in sede di riscontro al reclamo (€ 147,00), o decurtare comunque dalle maggiori somme oggetto di condanna l'importo di € 50,25, già riconosciuto al ricorrente.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota degli oneri commissionali non maturati, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le distinte voci commissionali, delle quali il ricorrente ha chiesto genericamente il rimborso, induce ad affermare quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) e le commissioni di attivazione (lett. B) rivestono natura *up front*, in quanto relative ad oneri e prestazioni concernenti unicamente la fase preliminare all'erogazione del prestito;
- le commissioni di gestione (lett. C) sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che, difatti, ne prevede la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata (art. 3.2);
- gli oneri di cui alla lett. E vanno considerati come *recurring*, non potendo essere imputati alla sola fase istruttoria (v., in particolare, il generico riferimento alle spese postali);
- le commissioni di intermediazione (lett. G) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'intermediario del credito intervenuto. Al riguardo va precisato, peraltro, che appare irrilevante, nella specie, la mancanza, eccepita dalla resistente, di un accordo scritto relativo al compenso spettante all'intermediario del credito, anteriore alla conclusione del contratto di finanziamento (art. 125-*novies*, comma 2, TUB). Anche a voler trascurare, infatti, che tale contestazione non è seguita da alcuna specifica richiesta, quest'Arbitro ha già chiarito che l'obbligo di accordo in forma scritta si applica unicamente al caso in cui l'intermediario del credito intervenuto sia un mediatore creditizio, direttamente remunerato dal consumatore, e non anche, come nel caso in oggetto, un agente in attività finanziaria (Coll. coord., dec. nn. 9584/17 e 9585/17).

Si specifica infine, per completezza, che non risultano oneri assicurativi (a copertura dei rischi vita e impiego) posti a carico del ricorrente, il quale non può dunque vantare alcun diritto alla restituzione *pro quota* di tale voce di costo.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece applicare, relativamente alle voci di costo *up front* (spese di istruttoria, commissioni di attivazione e commissioni per l'intermediario del credito), il suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 50,25, riconosciuti in sede di conteggio estintivo), al ricorrente compete dunque la complessiva somma di € 1.228,68 (di cui € 175,45 per spese di istruttoria, € 104,67 per commissioni di attivazione, € 21,75 per quota residua commissioni di gestione, € 907,12 per commissioni intermediario del credito e € 20,69 per oneri vari).

L'importo offerto in via transattiva dall'intermediario resistente non appare quindi sufficiente a soddisfare le effettive ragioni di credito di parte ricorrente, le cui domande vanno pertanto accolte, nei limiti sopra specificati.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, non possono essere liquidate in favore di parte istante le spese di assistenza difensiva, in quanto non dimostrate per via documentale.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.228,68.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 1912 del 07 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI